



Dott. Agronomo Guglielmetti Luciano

Il sostegno accoppiato



Le fonti normative comunitarie

- ▶ Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- ▶ Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- ▶ Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Norme nazionali

- Decreto Ministeriale del 7 giugno 2018 n. 5465
- Decreto Ministeriale del 9 agosto 2018 n. 7839
- Ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839, il plafond assegnato per **il sostegno accoppiato delle produzioni è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2020 ammonta a euro 478.600.000,00.**

Sostegno accoppiato: settori

IL sostegno accoppiato viene erogato per i seguenti settori:

- Bovini da latte
- Bufale di età superiore a 30 mesi
- Bovini da carne
- Bovini macellati
- Ovi-caprini
- Seminativi: Frumento duro, colture proteiche ed oleaginose
- Settore olio di oliva

Settore zootecnico: bovini da latte ammissibilità_1

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti: • tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; • tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; • contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml

Settore zootecnico: bovini da latte ammissibilità_2

. Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Settore zootecnico: bovini da latte ammissibilità_3

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori autorizzati.

Il parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato

. In caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base dalla verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima. I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Settore zootecnico: bovini da latte in zone montane

- L'aiuto viene erogato con gli stessi requisiti del premio per i bovini da latte in zone normali e spetta al detentore della vacca al momento del parto. Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 5,93% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato
- In particolare che la vacca:
 - appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
- E che la vacca sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Settore zootecnico: bufale di età superiore a 30 mesi

Alla misura in questione è assegnata la quota pari allo 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0002958 del 18/01/2021 10 annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto

Settore zootecnico: bovini da carne

Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 5,57% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Settore zootecnico: bovini da carne ammissibilità

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda. I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

Settore zootecnico: bovini da carne

Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,13% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Settore zootecnico: bovini da carne ammissibilità

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino

Settore zootecnico: bovini da carne

Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte

Alla misura in questione è assegnata la quota pari all'1,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Settore zootecnico: ammissibilità

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati

Settore zootecnico: bovini macellati

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

Alla misura in questione è assegnata la quota pari allo 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Settore zootecnico: bovini macellati ammissibilità

Sono ammissibili al premio i bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.

Settore zootecnico: bovini macellati

- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

Settore zootecnico: bovini macellati

- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012

Settore zootecnico: bovini macellati ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 15,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il sostegno è erogato per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi, ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, nonché ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.



Settore ovicaprino: agnelle da rimonta

Ammissibilità_1

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,03% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia. Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).



Settore ovicaprino: agnelle da rimonta Ammissibilità_2

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015



Settore ovicaprino: agnelli macellati ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari all'1,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012. La registrazione individuale dei capi si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN)

Settore seminativi

- Premio alla coltivazione di soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,11% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a soia nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La soia deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti di ammissibilità: a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali; b) importo pari al 10% dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.

Settore seminativi

- **Premio alla coltivazione di frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 14,54% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. La misura concerne le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Settore seminativi

- **Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio**

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,03% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato.

La misura prevede un sostegno a favore delle seguenti colture: colza, girasole, leguminose da granella come pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose. Tali colture devono essere seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi (per le colture proteaginose e leguminose da granella) e all'inizio della fioritura (per gli erbai)

Settore seminativi

- **Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,52% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a leguminosa da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi (per le colture di leguminose da granella) e fino all'inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture ammesse al premio sono pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose

Settore riso

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 4,86% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Settore barbabietola da zucchero

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,68% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono obbligatoriamente essere allegati alla domanda unica. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due

Settore pomodoro da destinare alla trasformazione

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,41% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono informatizzati presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, a cura della medesima organizzazione entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno. Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare a sistema i dati relativi agli impegni di coltivazione, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento. Gli Organismi pagatori provvedono a caricare nel sistema SIAN i dati relativi al contratto di fornitura stipulati dagli agricoltori direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento.

Settore olivicolo regioni Liguria Puglia e Calabria

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 9,44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013.

Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio

Settore olivicolo regioni Puglia e Calabria Superfici con pendenza superiore al 7,5%

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,84% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il sostegno è erogato alle superfici olivicole che beneficiano del pagamento di cui alla precedente misura, coltivate secondo le normali pratiche colturali situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Settore olivicolo: superfici che aderiscono a sistemi di qualità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce

Settore olivicolo: superfici che aderiscono a sistemi di qualità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato

Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce

Settore zootecnico importi anno 2019-2020

| ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019 - MISURE ZOOTECNICHE | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| DM 7 giugno 2018 n. 5465 | Intervento specifico | Capi accertati dagli Organismi pagatori (a) | Percentuale di plafond per misura | Plafond previsto dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 (b) | Pagamenti (€) erogati nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (c) | Plafond (€) per misura detratti i pagamenti erogati nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (d=b-c) | Importo unitario in euro (d/a) |
| Art. 20 - comma 1 | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità | 946.358 | 15,29% | 67.967.175,28 | 3.059,69 | 67.964.115,59 | 71,81 |
| comma 6 | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane | 162.266 | 5,93% | 26.360.062,09 | 403,87 | 26.359.658,22 | 162,44 |
| comma 9 | Bufale da latte | 100.986 | 0,88% | 3.911.779,87 | 1.233,74 | 3.910.546,13 | 38,72 |
| Art. 21 - comma 1 | Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico | 203.128 | 5,57% | 24.759.788,51 | 2.640,64 | 24.757.147,87 | 121,87 |
| comma 3 | Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza | 94.422 | 3,13% | 13.913.489,77 | 0,00 | 13.913.489,77 | 147,35 |
| comma 5 | Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte | 122.752 | 1,75% | 7.779.107,70 | 0,00 | 7.779.107,70 | 63,37 |
| comma 7 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi | 95.991 | 0,88% | 3.911.779,87 | 2.994,84 | 3.908.785,03 | 40,72 |
| comma 9 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi | 202.880 | | | 2.115,07 | | |
| comma 9 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità | 1.531 | | | 0,00 | | |
| comma 9 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura | 907.039 | 15,18% | 67.478.202,79 | 0,00 | 67.476.087,72 | 60,26 |
| comma 9 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 | 8.183 | | | 0,00 | | |
| Art. 22 - comma 1 | Agnelle da rimonta | 385.336 | 2,03% | 9.023.764,93 | 0,00 | 9.023.764,93 | 23,41 |
| comma 6 | Capi ovini e caprini macellati | 914.386 | 1,18% | 5.245.341,19 | 0,00 | 5.245.341,19 | 5,73 |
| TOTALE | | | | 230.350.492,01 | 12.447,85 | 230.338.044,16 | |

Settore superfici importi anno 2019-20

| ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTO UNITARIO CAMPAGNA 2019 - MISURE A SUPERFICIE | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| DM 7 giugno 2018 n. 5465 | Intervento specifico | Superfici (ha) accertate dagli Organismi pagatori (a) | Percentuale di plafond per misura | Plafond (€) previsto dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 (b) | Ulteriore plafond (€) previsto dal DM 9 agosto 2018 n. 7839 (c) | Pagamenti (€) erogati nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (d) | Plafond (€) totale per misura detratti i pagamenti erogati nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (e=b+c-d) | Importo unitario in euro (e/a) |
| Art. 23 - comma 1 | Premio specifico alla soia | 116.783,74 | 2,11% | 9.379.381,28 | 0,00 | 715.834,02 | 8.663.547,26 | 74,18 |
| comma 9 | Premio colture proteaginose | 278.936,22 | 3,03% | 13.468.969,33 | 0,00 | 156.634,38 | 13.312.334,95 | 47,72 |
| comma 5 | Premio frumento duro | 783.432,39 | 14,54% | 64.633.271,98 | 15.920.320,00 | 691.515,82 | 79.862.076,16 | 101,93 |
| comma 13 | Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose | 456.345,31 | 2,52% | 11.201.915,09 | 0,00 | 80.323,1 | 11.121.591,99 | 24,37 |
| Art. 24 | Settore riso | 220.734,77 | 4,86% | 21.603.693,38 | 12.217.920,00 | 266,4 | 33.821.346,98 | 153,22 |
| Art. 25 | Settore barbabietola da zucchero | 30.007,21 | 3,68% | 16.358.352,19 | 5.923.840,00 | 37.820,47 | 22.244.371,72 | 741,30 |
| Art. 26 | Settore pomodoro da industria | 61.443,69 | 2,41% | 10.712.942,60 | 0,00 | 800,18 | 10.712.142,42 | 174,34 |
| Art. 27 - comma 1 | Superfici olivicole | 429.694,57 | 9,44% | 41.962.729,54 | 0,00 | 3.816.602,43 | 38.146.127,11 | 88,77 |
| comma 3 | Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% | 110.241,44 | 2,84% | 12.624.380,50 | 0,00 | 906.897,89 | 11.717.482,61 | 106,28 |
| comma 5 | Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità | 108.603,36 | 2,75% | 12.224.312,10 | 0,00 | 200.349,68 | 12.023.962,42 | 110,71 |
| TOTALE | | | | 214.169.947,99 | 34.062.080,00 | 6.607.044,37 | 241.624.983,61 | |

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Guglielmetti Luciano